



## TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Segreteria Generale P.zza Vittorio Emanuele II - 86100 CB - C.F. 80003900703 ☎  
0874/400237 Fax 0874/90317 ✉ prot.tribunale.campobasso@giustiziacert.it

**PROTOCOLLO D'INTESA****Tra:**

il Presidente del Tribunale di Campobasso dott. Enrico Di Dedda;

l'Ordine Forense del Tribunale di Campobasso, nella persona del Presidente, avv. Giuseppe De Rubertis e del Presidente della Camera Penale, avv. Mariano Prencipe;

i Direttori della Cancelleria del settore penale, in persona delle dott.sse Monica Cocchiarella e Elinda Di Donato.

**Premessa**

In data 11.11.2025, si è tenuta una riunione presso il Tribunale di Campobasso, sede di via Regina Elena, alla quale hanno partecipato i suddetti (tranne la dott.ssa Di Donato, assente per motivi personali) e l'avv. Alessio Giuseppe Verde.

L'oggetto della discussione è stato quello di disciplinare e accelerare l'evasione delle istanze di liquidazione, con specifico riferimento al patrocinio a spese dello Stato e difese di ufficio nel settore penale, come emerso anche dai rilievi delle recenti ispezioni ministeriali, svolte sia all'Ufficio del Giudice di Pace sia al Tribunale di Campobasso.

Questo:

1. uniformando la prassi del deposito delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore di ufficio, ai sensi del T.U. n. 115/2002;
2. conformandola all'art. 37 *bis* d.l. 16.7.2020, n. 76, convertito in L. 11.9.2020, n.120;
3. individuando termini certi per la celere e ottimale definizione delle singole pratiche da parte dei magistrati e della Cancelleria, in ossequio all'art. 83 T.U. n. 115/2002 e alla natura giurisdizionale del procedimento.

All'esito della discussione si è stabilito quanto segue:

**Fase di deposito**

- a) premessi i limiti di fase e grado disciplinati dall'art. 83 T.U.115/2002, il deposito delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, al difensore di ufficio, e alle altre figure di difensori elencate dagli artt. 115 - 118 T.U. n. 115/2002, avverrà, ex art. 37 *bis* L. 120/2020, **esclusivamente** tramite il sistema S.I.A.M.M. ed il termine monitorato per la liquidazione delle spettanze decorrerà dalla data di presa in carico, coincidente con la data in cui l'istanza è stata importata dalla cancelleria dal SIAMM e trasmessa al Giudice competente per l'emissione del decreto di liquidazione;
- b) Limitatamente alle istanze di liquidazione depositate direttamente in udienza sarà consentito il deposito in forma cartacea, da presentarsi comunque unitamente alla

ricevuta di deposito dell'istanza web. Anche in tal caso, il termine di monitoraggio inizia a decorrere dalla data di presa in carico dell'istanza web, come sopra meglio descritta.

- c) nel caso in cui il sistema non consenta, per i suoi limiti di ricezione (2 allegati e 5Mb di volume), il deposito di ulteriori documenti ritenuti necessari a fini della decisione dell'istanza di liquidazione, il difensore richiedente chiederà al magistrato procedente o al Presidente del Collegio apposita autorizzazione a depositare il residuo documentale con un ulteriore invio telematico ovvero in modalità analogica. Il giudice procedente deciderà sull'istanza entro il termine di 15 giorni;
- d) Il difensore avrà cura di corredare l'istanza con la necessaria documentazione, e più precisamente: nota esplicativa dell'attività difensiva svolta specificando chiaramente la fase cui si riferisce ( fase GIP-GUP, fase predibattimentale, fase dibattimentale); nota spese; decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato; documentazione comprovante l'insolvenza ( in caso di difesa di Ufficio)

### Fase di decisione


- a) premessi i limiti di fase e grado disciplinati dall'art. 83 T.U.115/2002 e l'assenza di un termine espresso, visti tuttavia i plurimi richiami dell'articolato al rito semplificato di cognizione civile (cfr. art. 170 T.U. 115/2002; art. 15 D. L.vo 150/2011; art. 281 *sexies*, 281 *terdecies* c.p.c.), si reputa congruo indicare in giorni 30 per i giudici monocratici e in giorni 60 per i giudici collegiali il termine entro cui l'istanza deve essere decisa;
- b) in sede di vigilanza sul rispetto dei termini, gli stessi verranno monitorati trimestralmente dal Presidente del Tribunale e, in via preventiva onde evitare futuri rilievi in sede ispettiva o disciplinare, il loro mancato rispetto verrà segnalato al giudice procedente rispettivamente al 90° e al 120° giorno successivo alla data di passaggio della richiesta al Magistrato, come inserita in SIAMM dalla Cancelleria

### Fase di liquidazione

- a) In considerazione delle modalità e del carico di lavoro degli uffici, nonché del tempo necessario per la lavorazione di tali pratiche, si indica in giorni 60 il termine entro il quale la Cancelleria dovrà svolgere gli adempimenti successivi al deposito del decreto di liquidazione per poi trasmettere gli atti necessari al pagamento all'Ufficio Ragioneria del Tribunale.

Campobasso,

Il Presidente del Tribunale dott. Enrico Di Dedda



Il Coordinatore del settore penale dott.ssa Veronica D'Agnone


Il Presidente dell'Ordine Forense del Tribunale di Campobasso avv. Giuseppe De Rubertis



Il Presidente della Camera Penale avv. Mariano Prencipe



Il Direttore della Cancelleria del settore penale dibattimentale dott.ssa Monica Cocchiarella



Il Direttore della Cancelleria dell'Ufficio G.I.P. - G.U.P. dott.ssa Elinda Di Donato

